



Dr. Armando Santus
NOTAIO

Via Divisione Julia, 7
24121 BERGAMO
Tel. 035-241113 / Fax 035-238462

Repertorio numero 73626

Raccolta numero 35141

DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PER MODIFICA DI STATUTO

REPUBBLICA ITALIANA

Milano, 18 (diciotto) dicembre 2025 (duemilaventicinque) alle ore quattordici.

Presso la sede operativa della Fondazione subito detta in via Emilio Bignami n.1 - Palazzina H - primo piano.

Con me Armando Santus, notaio iscritto al Collegio Notarile di Bergamo, mia residenza, con studio in Bergamo, via Divisione Julia n.7, è presente il signor

Pezzoli Gianni, nato a Codogno (MI) l'11 febbraio 1951, codice fiscale PZZ GNN 51B11 C816M e domiciliato ai fini del presente presso la sede della Fondazione subito detta, della cui identità personale sono certo e che agendo nella sua veste e qualifica, a me note, di Presidente del Consiglio di Amministrazione legale rappresentante della

"Fondazione Pezzoli per la malattia di Parkinson"

con sede in Milano, via Zuretti n.35, codice fiscale 97128900152, iscritta nel Registro delle Persone Giuridiche della Prefettura di Milano,

mi richiede

di far constare con il presente verbale le risultanze della riunione del Consiglio di Amministrazione della predetta Fondazione, indetta per oggi, in questo luogo, in unica convocazione per le ore quattordici e con inizio dei lavori all'ora suindicata, per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

1) Modifica dello statuto finalizzata all'iscrizione al RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore).

Riconfermatomi l'incarico, che accetto, di redigere il presente verbale, preliminarmente precisa:

- che la presente riunione è stata regolarmente convocata, a norma dell'art.18 dello statuto, con lettera datata 5 dicembre 2025, inviate agli aventi diritto mediante messaggio di posta elettronica in pari data;
- che del Consiglio di Amministrazione con lui Presidente, sono intervenuti i membri quali risultanti dall'elenco che qui si allega sotto la **lettera "A"**, omessane la lettura a richiesta del comparente che dichiara di già conoscerlo;
- che è assente presente a mezzo collegamento audio/video il revisore legale signor Stefano Zucchelli;
- che a norma dell'art.19.10 dello statuto le riunioni del consiglio di amministrazione possono tenersi anche mediante audio/video collegamento;
- che il Consiglio di Amministrazione come oggi qui costituito e quindi con presenze superiori alla maggioranza dei consiglieri, quorum richiesto dall'art.19 comma 1 e 4 dello statuto, può adottare modifiche statutarie.

Il signor Pezzoli Gianni, nella veste suindicata, dichiara validamente costituita la presente riunione consiliare, per

Registrato
Agenzia delle Entrate
Ufficio Bergamo
il 22 dicembre 2025
al n. 61701
Serie 1T
Euro 245,00

trattare l'indicato punto all'ordine del giorno che passa immediatamente e brevemente ad illustrare in quanto si tratta di argomento già noto a tutti i consiglieri e riguardante modifiche allo statuto vigente al fine di ottenere l'iscrizione della Fondazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

Il Presidente dà evidenza delle modifiche e delle integrazioni più rilevanti facendo riferimento all'articolato del nuovo testo di statuto. In particolare:

all'**art.1** vengono ricordate le origini dell'Ente, viene indicato che è corrente la Fondazione denominata: **"FONDAZIONE PEZZOLI PER LA MALATTIA DI PARKINSON - ETS"**, viene riconfermata la sede in Milano e la durata illimitata;

all'**art.2** vengono elencati i principi ispiratori e le finalità;

all'**art.3** vengono elencate le attività che svolgerà la Fondazione e in particolare si precisa che la Fondazione è costituita per il perseguimento senza scopo di lucro di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale - ai sensi del D.lgs. 117/2017 - delle attività di interesse generale di cui all'art. 5, comma 1 del D.lgs.117/17 **lettere:**

h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;

g) formazione universitaria e postuniversitaria;

l'**art.4** tratta del patrimonio della Fondazione e del divieto di distribuzione di utili e avanzi di gestione;

l'**art.5** elenca gli organi della Fondazione;

gli **articoli 6, 7, 8 e 9** trattano del Consiglio di Amministrazione, composto fino a nove membri, della sua costituzione, della sua composizione, del suo funzionamento, delle sue adunanze e deliberazioni e delle sue competenze gestorie nonché dei suoi poteri;

gli **articoli 10, 11 e 12** trattano della figura del Presidente, degli eventuali Vicepresidenti e del Direttore, nonché dei relativi compiti;

l'**art.13** disciplina le modalità di nomina e le funzioni dell'Organo di Controllo, che può essere monocratico o collegiale e del Revisore Legale dei Conti;

l'**art.14** disciplina l'esercizio finanziario e il bilancio d'esercizio;

l'**art.15** prevede la possibilità che vengano tenuti regolamenti interni;

infine l'**art.16** disciplina lo scioglimento della Fondazione mentre l'**art.17** è norma residuale, che individua le norme applicabili.

Il Presidente ricorda che la Fondazione è un Ente dotato di

personalità giuridica e, in quanto tale, dal 2 marzo 1974 è iscritta nel Registro delle Persone Giuridiche tenuto dalla Prefettura di Milano; tuttavia ai soli fini dell'iscrizione della Fondazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) si rende necessario accertare la sussistenza del patrimonio minimo, per le fondazioni stabilito in Euro 30.000,00 (trentamila/00), ai sensi dell'art. 22, comma 4, del Codice del Terzo Settore e degli articoli 16 e 17 del D.M. n.106/2020.

Il Presidente, pertanto, dichiara che il patrimonio della Fondazione non è inferiore ad Euro 30.000,00, come risulta dalla relazione giurata - statuyente alla data del 30 settembre 2025 - redatta dal revisore legale dott.Stefano Zucchelli in data 15 dicembre 2025 ed asseverata in data 16 dicembre 2025 con giuramento avanti a me Notaio n.73587 di repertorio, che qui si allega sotto la **lettera "B"**, omessane la lettura a richiesta del comparente che dichiara di già conoscerlo.

Terminata l'illustrazione, su richiesta del Presidente, io Notaio do lettura della seguente

proposta di delibera

"Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Pezzoli per la malattia di Parkinson

.udita l'esposizione del Presidente,

delibera

- * di approvare la relazione del Presidente e le proposte contenute nella relazione stessa;*
- * di modificare ed integrare lo statuto come illustrato dal Presidente nella sua esposizione;*
- * di approvare ed adottare il nuovo testo di statuto, come illustrato, composto da n.17 (diciassette) articoli;*
- * di dare atto, ai sensi dell'art. 22, comma 4, del Codice del Terzo Settore e degli articoli 16 e 17 del D.M. n.106/2020, che il patrimonio della Fondazione al 30 settembre 2025 è pari ad Euro 4.582.495,00 (quattromilionicinquecentottantaduemilaquattrocentonovantacinque/00), di cui Euro 30.000,00 (trentamila/00) destinati all'iscrizione nel RUNTS, importo non inferiore al minimo richiesto per il conseguimento dell'iscrizione della Fondazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), come confermato dalla relazione giurata sopra indicata e qui allegata sotto la lettera "B";*
- * di attribuire al Presidente del Consiglio di Amministrazione e a ciascuno dei membri del consiglio stesso, disgiuntamente tra loro, ogni potere e facoltà, per la presentazione alle competenti Autorità di domande o istanze volte all'iscrizione della Fondazione nel R.U.N.T.S., più in generale, per il perfezionamento in ogni competente sede e ufficio della pratica di adozione da parte della Fondazione della qualifica di E.T.S. a norma del D.Lgs. 3 luglio 2017 n.117, incluso il potere di apportare al presente atto e allo statuto qui allegato le modifiche, integrazioni e soppressioni che venissero eventualmente richieste dall'Autorità adita o che risultassero*

comunque necessarie od opportune;

** di delegare fin d'ora il Notaio rogante a compiere ogni atto, pratica o formalità per il perfezionamento del presente atto, in particolare (i) per la presentazione di domande e documentazioni alle competenti Autorità, (ii) per richiedere l'iscrizione presso il RUNTS con tutte le facoltà necessarie, (iii) per presentare tutta la documentazione richiesta (inclusa quella contabile, patrimoniale e finanziaria) e fornire tutti i dati/elementi necessari per implementare la domanda di iscrizione;*

** di dare atto che, le modifiche ed integrazioni apportate allo statuto e appena prima deliberate, entreranno in vigore solo dopo l'iscrizione della Fondazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS);"*

Il Presidente dichiara aperta la discussione.

Sono richiesti chiarimenti in ordine alle tempistiche di iscrizione al RUNTS e alla integrazione della denominazione della Fondazione.

Il Presidente sottopone ai membri del Consiglio di Amministrazione, con voto palese, l'approvazione della proposta di deliberazione come letta e, dopo verifica dei voti espressi per alzata di mano, con prova e controprova per astenuti e contrari, io Notaio constato e dichiaro che la proposta di deliberazione è

**approvata
all'unanimità**

Favorevoli: tutti

Astenuti: //

Contrari: //

*** * ***

Il Nuovo testo di statuto viene allegato al presente sotto la **lettera "C"** quale sua parte integrante e sostanziale, sottoscritto dal Presidente e da me Notaio, omessane la lettura a richiesta del comparente che dichiara di già conoscerlo.

Non risultando altro da trattare la riunione del Consiglio di Amministrazione si scioglie alle ore quattordici e ventuno minuti.

Il presente atto tutto scritto da persona di mia fiducia su nove pagine di tre fogli è stato letto da me notaio ai consiglieri riuniti in consiglio che, a mia domanda, lo approvano e in conferma il presidente con me sottoscrive.

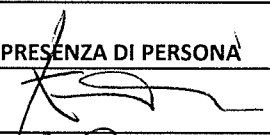
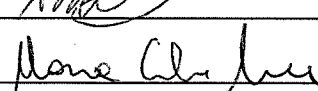
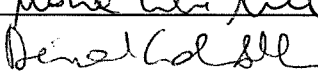
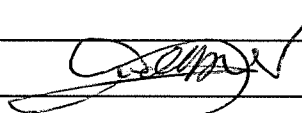
firmato: Pezzoli Gianni

firmato: Armando Santus - Notaio (L.S.)

Allegato "A" al n. 73626/35141 Repertorio

FONDAZIONE PEZZOLI PER LA MALATTIA DI PARKINSON

CONSIGLIO DIRETTIVO

NOME E COGNOME	CARICA	PRESENZA DI PERSONA	PRESENZA A MEZZO VIDEO/AUDIO CONFERENZA
PEZZOLI GIANNI	PRESIDENTE		
BARICHELLA MICHELA	VICEPRESIDENTE		
MACCHIONE MARIA CARMELA	SEGRETARIO		
CALANDRELLA DANIELA	CONSIGLIERE		
PEZZOLI GIULIANO	CONSIGLIERE		X
PEZZOLI FRANCESCA	CONSIGLIERE		X
MONZANI MASSIMO	CONSIGLIERE		
BONDAVALLI COSTANTE RICCARDO	CONSIGLIERE	— ASSENTE —	

ORGANO DI CONTROLLO

NOME E COGNOME	CARICA	PRESENZA DI PERSONA	PRESENZA A MEZZO VIDEO/AUDIO CONFERENZA
ZUCCHELLI STEFANO	SINDACO E REVISORE		X

GIANNI PEZZOLI



**RELAZIONE DEL REVISORE CIRCA L'INDIVIDUAZIONE
DEL PATRIMONIO NETTO DELLA "FONDAZIONE PEZZOLI PER LA MALATTIA DI
PARKINSON"**

Ai Signori Componenti il Consiglio di Amministrazione della "FONDAZIONE PEZZOLI PER LA MALATTIA DI PARKINSON" (codice fiscale 97128900152).

Premessa

Il sottoscritto Dott. Stefano Zucchelli – nato a Seriate (BG) l'8 gennaio 1990 e domiciliato per l'attività professionale in Capriate San Gervasio (BG) via Cristoforo Colombo n°18, codice fiscale ZCCSFN90A081628D iscritto al Registro dei Revisori Legali al n°181851 con anzianità 04/02/2020 – è stato da voi incaricato di procedere all'accertamento della consistenza del fondo di dotazione e del patrimonio netto della Fondazione che amministrate.

La presente relazione è pertanto finalizzata alla verifica della sussistenza nella "FONDAZIONE PEZZOLI PER LA MALATTIA DI PARKINSON" di un patrimonio netto minimo di €30.000,00 (trentamila euro).

OGGETTO DELL'ATTESTAZIONE

La presente relazione tecnica ha per oggetto l'accertamento della esistenza alla data del 30 settembre 2025 del patrimonio netto nell'importo di almeno €30.000,00 della "FONDAZIONE PEZZOLI PER LA MALATTIA DI PARKINSON" in forza dei versamenti realizzati dai suoi fondatori e dall'andamento gestionale, così come si palesa dai bilanci approvati e dalla contabilità tenuta.

Data di riferimento della presente relazione è il 30 settembre 2025.

La presente attestazione è pertanto da ritenersi in riferimento ai valori riscontrati alla indicata data.

DOCUMENTI VISIONATI E VALUTATI

Ai fini dell'espletamento dell'incarico il sottoscritto professionista ha preso visione dei seguenti documenti:



1. Bilancio dell'esercizio al 30 settembre 2025;
2. Estratto dei saldi contabili dei conti correnti bancari aggiornati alla data del 30 settembre 2025.
3. Saldo delle carte di credito.
4. Saldo dei depositi titoli tenuti presso le diverse agenzie incaricate alla data del 30 settembre 2025;
5. Saldo delle diverse casse (allocate verso diverse unità operative) sempre al 30 settembre 2025 come emerge dal rendiconto contabile tenuto;

Si dà evidenza che per le dimensioni delle entrate realizzate (ricavi, rendite, proventi, ecc.) su base annuale dalla Fondazione, ai sensi dei commi 1 e 2 dell'articolo 13 del D. L. 2 agosto 2017 e successive modificazioni ed integrazioni, la "FONDAZIONE PEZZOLI PER LA MALATTIA DI PARKINSON" è tenuta alla stesura del proprio bilancio in forma ordinaria. È da evidenziare che in esito alla Legge 104/2024 la Fondazione in argomento ha provveduto a redigere ed ha posto nella disponibilità del sottoscritto professionista il proprio bilancio in forma ordinaria.

I RISULTATI DI GESTIONE RILEVATI

I risultati economici dei bilanci visionati sono i seguenti: esercizio 2024 avanzo di gestione di complessivi €526.790, mentre la gestione dal 1° gennaio al 30 settembre 2025 presenta un disavanzo di gestione di €471.923.

L'andamento dell'esercizio 2025 (fino al 30 settembre), così come emerge dalle rilevazioni contabili, dà evidenza della presenza di entrate per un valore complessivo di €1.904.183 e della presenza altresì di costi di gestione per €2.376.106. In esito a quanto sopra si evidenzia che il risultato economico a detta data è appunto un disavanzo di periodo di €471.923.

La situazione patrimoniale dà evidenza di disponibilità liquide di complessivi €222.613 oltre ad investimenti di disponibilità liquide non utilizzate nella gestione corrente 2025 per complessivi €1.546.854. La Fondazione, sempre alla data del 30 settembre scorso, rilevava crediti per complessivi €33.326 oltre a ratei e risconti attivi di €1.362.243; in pari data gli impegni verso terzi ammontavano complessivamente ad €206.857, oltre al trattamento di fine rapporto dei dipendenti per €21.276.

In bilancio sono rilevate anche immobilizzazioni immateriali per €3.088 (al netto del relativo fondo ammortamento) e immobilizzazioni materiali per un valore complessivo di €1.632.504 (anche in questo caso rettificate con gli ammortamenti realizzati nel tempo).

Avendo verificato tutto quanto sopra riportato, si ravvisa quanto segue:

1. La gestione del periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2025 ed il 30 settembre dello stesso anno ha evidenziato un disavanzo di gestione di complessivi euro 471.923;
2. Il patrimonio netto che al 30 settembre 2025 ammontava ad €4.582.495, compreso anche il risultato di gestione.

Alla luce delle considerazioni sopra espresse il sottoscritto Dott. Stefano Zucchelli è pervenuto alle seguenti:

CONCLUSIONI

Per le finalità indicate, verificata la consistenza del Fondo di dotazione e del patrimonio netto della Fondazione ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 22 del Codice del Terzo Settore 2017 – come emerge dalla contabilità e dai documenti visionati,

attesto

che alla data del 31 dicembre 2024 il Fondo di dotazione della “FONDAZIONE PEZZOLI PER LA MALATTIA DI PARKINSON” ammontava ad €1.302.619 così come alla data del 30 settembre 2025 e che il patrimonio netto ammontava al 31 dicembre 2024 ad € 5.054.419 e al 30 settembre 2025 ad € 4.582.495, quindi un valore superiore al limite indispensabile di €30.000,00.

In merito si dà evidenza che ho svolto la revisione contabile della “FONDAZIONE PEZZOLI PER LA MALATTIA DI PARKINSON” e del bilancio al 30 settembre 2025 della medesima e, a mio giudizio, il bilancio medesimo fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della associazione al 30 settembre 2025, del risultato economico per la gestione realizzata dall'inizio gennaio 2025 a tale data, in conformità alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione.

Elementi alla base del giudizio

Ho svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali ISA Italia. Le mie responsabilità ai sensi di tali principi sono ulteriormente descritte nella sezione *Responsabilità del revisore per la revisione contabile* della presente relazione. Sono indipendente rispetto alla Fondazione in conformità alle norme e ai principi in materia di etica e di indipendenza applicabili nell'ordinamento italiano alla revisione contabile del bilancio.



Ritengo di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il mio giudizio.

Responsabilità degli Amministratori

Gli Amministratori sono responsabili per la redazione del bilancio d'esercizio che fornisca una rappresentazione veritiera e corretta in conformità alle norme vigenti per gli ETS con entrate annue superiori al limite di 60 mila euro che ne disciplinano i criteri di redazione e, nei termini previsti dalla legge, per quella parte del controllo interno dagli stessi ritenuta necessaria per consentire la redazione di un bilancio che non contenga errori significativi dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali.

Responsabilità del revisore per la revisione contabile del bilancio d'esercizio

I miei obiettivi sono l'acquisizione di una ragionevole sicurezza che il bilancio d'esercizio nel suo complesso non contenga errori significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali, e l'emissione di una relazione di revisione che includa il mio giudizio. Per ragionevole sicurezza si intende un livello elevato di sicurezza che, tuttavia, non fornisce la garanzia che una revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali ISA Italia individui sempre un errore significativo, qualora esistente. Gli errori possono derivare da frodi o da comportamenti o eventi non intenzionali e sono considerati significativi qualora ci si possa ragionevolmente attendere che essi, singolarmente o nel loro insieme, siano in grado di influenzare le decisioni economiche prese dagli utilizzatori sulla base del bilancio d'esercizio.

Nell'ambito della revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali ISA Italia, ho esercitato il giudizio professionale ed ho mantenuto lo scetticismo professionale per tutta la durata della revisione contabile. Inoltre:

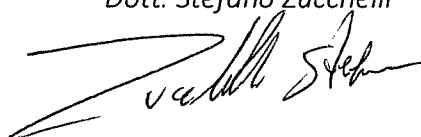
- ho identificato e valutato i rischi di errori significativi nel bilancio d'esercizio, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali; ho definito e svolto procedure di revisione in risposta a tali rischi; ho acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il mio giudizio. Il rischio di non individuare un errore significativo dovuto a frodi è più elevato rispetto al rischio di non individuare un errore significativo derivante da comportamenti o eventi non intenzionali, poiché la frode può implicare l'esistenza di collusioni, falsificazioni, omissioni intenzionali, rappresentazioni fuorvianti o forzature del controllo interno;

- ho acquisito una comprensione del controllo interno rilevante ai fini della revisione contabile allo scopo di definire procedure di revisione appropriate nelle circostanze e non per esprimere un giudizio sull'efficacia del controllo interno della società;
- sono giunto ad una conclusione sull'appropriatezza dell'utilizzo da parte degli Amministratori del presupposto della continuità dell'Ente e, in base agli elementi probativi acquisiti, sull'eventuale esistenza di una incertezza significativa riguardo a eventi o circostanze che possono far sorgere dubbi significativi sulla capacità della Fondazione di continuare ad operare come un'entità in funzionamento. In presenza di un'incertezza significativa, si è tenuti a richiamare l'attenzione nella relazione di revisione sulla relativa informativa di bilancio, ovvero, qualora tale informativa sia inadeguata, a riflettere tale circostanza nella formulazione del mio giudizio. Le mie conclusioni sono basate sugli elementi probativi acquisiti fino alla data della presente relazione. Tuttavia, eventi o circostanze successivi possono comportare che la Fondazione cessi di operare come un'entità in funzionamento;
- ho valutato la presentazione, la struttura e il contenuto del bilancio d'esercizio nel suo complesso, e se il bilancio d'esercizio rappresenti le operazioni e gli eventi sottostanti in modo da fornire una corretta rappresentazione;

Bergamo, 15 dicembre 2025

Il Revisore

Dott. Stefano Zucchelli




Repertorio numero 73587

VERBALE DI ASSEVERAZIONE DI PERIZIA

REPUBBLICA ITALIANA



L'anno 2025 (duemilaventicinque) il giorno 16 (sedici) del mese di dicembre.

In Bergamo, nel mio studio in via Divisione Julia n.7.

Con me Armando Santus, notaio iscritto al Collegio Notarile di Bergamo, mia residenza, è presente il signor

Zucchelli dott.Stefano, nato a Seriate (BG) l'8 gennaio 1990, codice fiscale ZCC SFN 90A08 I628D, domiciliato in Capriate San Gervasio (BG), via Cristoforo Colombo n.18, iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Bergamo al n.1920/A e al Registro dei Revisori Legali al n.181851, della cui identità personale sono certo, il quale mi presenta perizia datata 15 dicembre 2025, composta da n.3 (tre) fogli scritti su entrambe le facciate, debitamente bollata, chiedendo di asseverarla con giuramento.

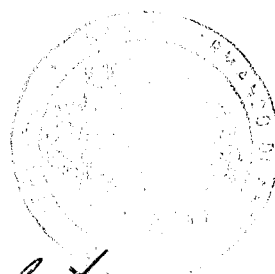
Aderendo alla richiesta io Notaio, ai sensi di legge, ammonisco il comparente Zucchelli dott.Stefano il quale presta quindi il giuramento di rito ripetendo la formula: "Giuro di avere bene e fedelmente proceduto alle operazioni a me affidate e di non aver avuto altro scopo che quello di far conoscere la verità".

Del che ho redatto il presente verbale, dattiloscritto da persona di mia fiducia e del quale ho dato lettura al comparente che con me lo sottoscrive alle ore diciassette e trentacinque minuti.

Occupava ventiquattro righe di una facciata.

Zucchelli Stefano

Armando Santus



Allegato "C" al n. 73626/35141 Repertorio

S T A T U T O

Art. 1 - Origine, denominazione, sede, durata.

1. In data 20 marzo 1969 a rogito Notaio Dr. Giovanni Olivares di Milano, repertorio n°108400 - 28787 veniva costituita la "FONDAZIONE GRIGIONI PER L'EDUCAZIONE, L'ASSISTENZA DEGLI INSUFFICIENTI MENTALI"; successivamente l'atto veniva modificato con atti, sempre del medesimo Notaio, in data 9 luglio 1969 repertorio n°110275 - 29043 di repertorio, in data 21 novembre 1969 repertorio n°111961 - 29266 e in data 19 luglio 1971 repertorio n°122440 - 30507. In data 2 marzo 1974 il Presidente della Repubblica, considerato lo scopo della Fondazione e visti:

a) il parere favorevole del Consiglio di Stato del 7 marzo 1972;

b) l'articolo 12 del Codice Civile e l'articolo 2 delle disposizioni per l'attuazione del codice medesimo;

c) la legge 13 marzo 1958 n°296;

su proposta del Ministro per la Sanità, decretava (provvedimento n° 215) il riconoscimento della personalità giuridica alla Fondazione e ne approvava lo statuto.

Il Decreto del Presidente della Repubblica veniva poi pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n°148 del 7 giugno 1974.

Con decreto ministeriale n°96°7769 del 13 settembre 1996 venivano approvate dal Ministero della Sanità le modificazioni dello statuto della Fondazione che prevedevano anche la modifica della denominazione che diveniva "FONDAZIONE GRIGIONI PER IL MORBO DI PARKINSON" a rogito del Notaio Dr. Claudio Fidanza di Milano. Detto decreto veniva pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana il 25 novembre 1996 n°276.

Infine, con atto del 15 febbraio 2024 a rogito del Notaio Dott.ssa Monica De Paoli di Milano, veniva adottato un nuovo statuto che all'articolo 1 prevede l'assunzione dell'Ente della nuova denominazione "FONDAZIONE PEZZOLI PER LA MALATTIA DI PARKINSON". La successiva istanza a cura del Presidente Gianni Pezzoli, veniva iscritta nel Registro delle Persone Giuridiche al numero 1106 della pagina 5324 del volume 5°, a cura della Prefettura di Milano in data 4 ottobre 2024 (protocollo n° 14.12.225)

Ricordate le origini dell'Ente ed a mente delle disposizioni del D.Lgs. 117/2017 (codice del Terzo settore) si definisce il seguente Statuto.

È corrente la Fondazione

"FONDAZIONE PEZZOLI PER LA MALATTIA DI PARKINSON"

ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii. La Fondazione assume nella propria denominazione e in qualsiasi segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico la locuzione "Ente del terzo settore" o l'acronimo "ETS". La sua denominazione a far data dall'iscrizione nel registro unico diverrà **"FONDAZIONE PEZZOLI PER LA MALATTIA DI PARKINSON - ETS"**.

2. La Fondazione ha sede legale in Milano e non ha limiti di durata nel tempo.

3. Il Consiglio di amministrazione, con sua delibera, potrà trasferire la sede nell'ambito del Comune di Milano ed istituire sezioni staccate in altri Centri italiani.

Art. 2 - Principi ispiratori e finalità.

1. La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale nell'ambito del territorio nazionale in via prioritaria, ma potrà estendere il proprio impegno anche all'estero e si propone di svolgere attività di solidarietà sociale, di ricerca sanitaria e scientifica di base e, in particolare, si adopere-
rà per realizzare e/o sostenere le attività indicate nel successivo articolo 3 del presente statuto.

2. La Fondazione, più in generale, opererà al fine del sostegno morale e sociale delle persone con malattia di Parkinson e sindromi correlate, in particolare quelle in situazione di svantaggio e fragilità a causa delle proprie condizioni.

3. La Fondazione persegue le proprie finalità senza operare distinzioni di origine etnica, culturale, religiosa, di sesso, condizione economica e sociale.

Art. 3 - Attività della Fondazione.

1. La Fondazione svolge in via esclusiva o principale l'attività di interesse generale, senza scopo di lucro, di cui all'art.5 comma 1, del D.Lgs. 117/2017 lettera:

h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale.

g) formazione universitaria e postuniversitaria.

2. La Fondazione per la realizzazione delle suddette finalità propone le seguenti azioni e interventi:

a) realizzare attività di ricerca di elevato valore scientifico, clinico e traslazionale, con l'obiettivo di debellare la malattia di Parkinson anche in collaborazione con Enti di natura pubblica e/o privata, nazionali e internazionali e con Enti che partecipano ai programmi di ricerca sanitaria determinati dal Ministero della salute;

b) promozione di programmi di supporto psicologico per i pazienti con la malattia di Parkinson e sindromi correlate;

c) promuove e organizza seminari, corsi di formazione, convegni, incontri, procedendo, se del caso, alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle iniziative idonee a favorire un organico contatto tra ricercatori, operatori, pazienti, caregivers oltre che la collaborazione con organismi nazionali ed internazionali, i relativi addetti e il pubblico, provvedendo anche all'organizzazione di programmi culturali quali, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo:

i) eventi per offrire maggiori conoscenze a personale scienti-

fico, medico e paramedico sulla malattia e sull'evoluzione della ricerca scientifica, inclusa la promozione e gestione di iniziative e corsi per la formazione, l'aggiornamento e la qualificazione del personale operante nelle materie oggetto del presente statuto;

ii) realizzazione, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, anche in collaborazione con testimonial, di prodotti e servizi di natura culturale, quali attività di edizione e divulgazione di libri, di oggetti, audiovisivi in genere;

iii) realizzazione di rappresentazioni teatrali, musicali, pittoriche o cinematografiche attinenti alla Malattia di Parkinson e/o che coinvolgono persone affette da tale malattia;

d) istituire premi e borse di studio;

e) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili. Stipulare convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con Enti pubblici e/o privati, che siano considerate opportune, utili necessarie per il raggiungimento dei propri scopi istituzionali;

f) amministra e gestisce i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti e, in ogni caso, potrà compiere tutte le operazioni mobiliari "non speculative" e immobiliari ritenute utili e necessarie al miglior perseguimento dello scopo sociale;

g) partecipa ad associazioni, fondazioni, Enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti allegando il loro bilancio a quello della Fondazione;

h) potrà, ove lo ritenga opportuno, costituire, ovvero partecipare a società di capitali che svolgano in via strumentale ed esclusiva, attività diretta al perseguimento degli scopi statutari allegando il bilancio, fermo il divieto di distribuzione di utili anche in via indiretta;

i) stipula convenzioni per l'affidamento a terzi di parte di attività;

j) assume dipendenti e collaboratori nonché si avvale di professionisti;

k) promuove intese con Enti scientifici, culturali ed educativi, nazionali e/o internazionali, allo scopo di facilitare le sue finalità;

l) promuove la raccolta di fondi da erogare per le finalità di cui al presente Statuto;

m) svolge ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali;

n) inoltre la Fondazione potrà raccogliere e ricevere fondi che saranno destinati al raggiungimento dei propri scopi, riservandosi di finanziare ricerche scientifiche finalizzate al-

la migliore conoscenza in ambito medico, scientifico, psicologico e culturale, curare la formazione teorico-pratica di volontari; sostenere psicologicamente ed aiutare i pazienti e le loro famiglie attraverso contatti diretti, telefonici, gruppi di autosostegno, incontri educativi, convegni, materiale educativo relativo alla malattia in generale, alla dietoterapia, alla fisioterapia e logoterapia, agli ausili domestici ed ai consigli specifici per chi assiste i pazienti stessi, informazioni relative allo svolgimento di pratiche burocratiche e ai benefici sociali.

3. La Fondazione può esercitare attività diverse, ai sensi dell'art.6, D.Lgs. 117/2017 a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo individuazione, criteri e limiti definiti dall'organo di amministrazione. L'organo di amministrazione altresì documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui al presente articolo, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio. Tali "attività diverse" e le altre eventuali devono essere svolte secondo i criteri e i limiti prescritti.

4. Inoltre, la Fondazione potrà:

- a) mantenere, valorizzare ed incrementare l'intero patrimonio mobiliare ed immobiliare e gestire al meglio i beni in affidamento;
- b) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locazione, comodataria o comunque posseduti ovvero a qualsiasi titolo detenuti;
- c) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di prestiti e mutui, a breve o a lungo termine, l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche iscrivibili nei pubblici registri, con Enti pubblici o privati, che siano considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;
- d) stipulare convenzioni per l'affidamento a terzi di parte delle attività e concludere accordi di collaborazione con altri Enti aventi scopi affini o strumentali ai propri;
- e) partecipare ad Associazioni anche temporanee di scopo, Enti ed Istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;

5. La Fondazione può avvalersi di personale dipendente nei modi e limiti previsti dalla legge.

6. La Fondazione può avvalersi anche del volontariato e potrà realizzare i propri scopi statutari direttamente o attraverso forme di collaborazione con Enti, Consorzi, Cooperative Sociali o associazioni pubbliche o private.

Art. 4 - Patrimonio - mezzi finanziari.

1. Il patrimonio della Fondazione è vincolato al perseguimento degli scopi statuari ed è costituito dal fondo di dotazione risultante dall'atto costitutivo e dalle successive implementazioni del patrimonio in qualunque modo realizzate.
2. È fatto obbligo di provvedere alla conservazione e al mantenimento della consistenza patrimoniale, salva la possibilità di trasformazione.
3. L'amministrazione del patrimonio dovrà essere finalizzata al raggiungimento degli scopi dell'Ente ed al mantenimento delle garanzie patrimoniali per il proseguo della sua attività istituzionale. In tali termini è fatto obbligo al Consiglio di amministrazione di provvedere ad investire e ad amministrare il patrimonio e le disponibilità nelle forme che il Consiglio medesimo riterrà maggiormente redditizie e sicure, con particolare riguardo alla conservazione e mantenimento del patrimonio della Fondazione stessa.
4. Il patrimonio stesso potrà inoltre essere incrementato oltre che dai fondatori anche da altri soggetti, pubblici e privati, mediante donazioni, devoluzioni ereditarie, legati ed altre elargizioni in genere disposte con espressa destinazione di incremento della dotazione patrimoniale ed anche con eventuale destinazione di rendite a patrimonio e con altri beni acquisiti con economie di gestione.
5. Ai sensi dell'articolo 10 del D.Lgs. 117/2017, su iniziativa degli organi sociali si potranno destinare, nell'alveo delle proprie attività istituzionali, risorse a valori patrimoniali ad uno specifico affare od obiettivi particolari.
6. La Fondazione persegue i propri fini utilizzando:
 - a) le rendite del patrimonio, al netto della eventuale quota di rendita destinata a patrimonio, su deliberazione del Consiglio;
 - b) le elargizioni, i contributi, le sovvenzioni, i beni di qualsiasi natura da chiunque fatti pervenire alla Fondazione a qualsiasi titolo, purché non espressamente destinati all'incremento della dotazione patrimoniale;
 - c) i contributi dei fondatori non versati in sede di costituzione e non destinati ad incrementi patrimoniali nonché ulteriori contributi, versati da altri soggetti a condivisione degli scopi della Fondazione.
 - d) i proventi ottenuti con il realizzo di beni comunque pervenuti alla Fondazione e non destinati ad incremento del patrimonio;
 - e) gli eventuali proventi dell'attività gestionali previste dallo Statuto;
 - f) ogni altro tipo di entrata derivante da manifestazioni per la raccolta pubblica di fondi o derivante da eventuali attività connesse o commerciali marginali promosse, organizzate e gestite direttamente o indirettamente dalla Fondazione stessa.
7. La Fondazione può fare ricorso a mutui, prestiti e locazioni finanziarie, anche prestando garanzie reali.

8. Gli avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse con preferenza per quegli interventi volti alla conservazione, valorizzazione e implementazione del patrimonio.

9. È vietata la distribuzione in qualsiasi forma, anche indiretta, ai sensi dell'articolo 8 comma 2 e 3 del Decreto legislativo del 3 luglio 2017 n°117 di utili e avanzi di gestione nonché di fondi e riserve comunque denominate, durante tutta la vita della Fondazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Enti del terzo settore che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

10. Quando risulta che il patrimonio minimo di cui al comma 4 dell'art.22 del D.Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii., sia diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, l'organo di amministrazione, e nel caso di sua inerzia, l'organo di controllo, devono senza indugio deliberare la ricostituzione del patrimonio minimo oppure la trasformazione, fusione o lo scioglimento dell'ente.

Art. 5 - Organi.

1. Sono Organi della Fondazione:

- * il Consiglio di amministrazione;
- * il Presidente;
- * uno o più Vicepresidenti, se nominati;
- * il Direttore, se nominato;
- * il Segretario, se nominato;
- * l'Organo di controllo previsto dall'art.30 del D.Lgs. 117/2017;
- * il revisore legale dei conti nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art.31 del D.Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii.

Per tutte le cariche e gli incarichi l'attribuzione e la corresponsione di emolumenti dovranno rispettare i vincoli di cui all'articolo 8, c.3, lettera a) D.Lgs. 117/2017. È fatto salvo il diritto al rimborso delle eventuali spese sostenute per conto della Fondazione nell'espletamento delle funzioni istituzionali dell'ente (oggetto di specifico rendiconto).

Art. 6 - Consiglio di amministrazione.

1. Il Consiglio di amministrazione è composto fino a 9 (nove) Consiglieri nominati dai fondatori. Successivamente ad ogni scadenza di mandato, provvederanno gli stessi fondatori o i loro aventi causa, alla nomina o alla conferma dell'organo amministrativo.

2. I Consiglieri durano in carica per cinque esercizi sociali e possono essere riconfermati senza limitazioni. La carica decorre dalla data d'insediamento e va riconosciuto integralmente entro il mese successivo alla sua scadenza, durante il quale il Consiglio uscente provvede all'ordinaria amministrazione.

3. Qualora per dimissioni o per altra causa venisse meno un

Consigliere il Consiglio potrà surrogare un nuovo componente.

4. I Consiglieri così nominati, rimangono in carica fino alla scadenza naturale del Consiglio di amministrazione.

5. Il Consigliere che senza giustificato motivo non partecipa per tre riunioni consecutive alle sedute del Consiglio decade dalla carica. La decadenza è deliberata a maggioranza dal Consiglio di amministrazione con propria deliberazione, con astensione dell'interessato qualora presente alla seduta.

6. Per la sostituzione del Consigliere decaduto si procede secondo le disposizioni relative alla composizione e nomina stabilite al precedente comma 1.

7. La carica del Consigliere di amministrazione non dà titolo ad alcun compenso se non nei limiti stabiliti all'articolo 8, c.3, lettera a) D.Lgs. 117/2017; in ogni caso agli stessi è riconosciuto il rimborso delle spese vive sostenute per espletamento delle funzioni attribuite in ragione della carica e nell'interesse della Fondazione, debitamente documentate.

8. Le modifiche al presente Statuto sono approvate con la presenza di almeno tre quarti dei componenti in carica del Consiglio di amministrazione compreso il Presidente. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente, come previsto al successivo art.8, comma 3, lett. j).

Art.7 - Incompatibilità.

1. Non possono far parte del Consiglio di amministrazione coloro che si trovano in condizioni di incompatibilità, secondo la vigente legislazione e ancora chiunque si trovi nelle condizioni previste dall'art.2382 del Cod. Civ.

2. Nella sua prima adunanza di insediamento del nuovo Consiglio, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, il Presidente uscente verifica l'assenza di cause d'incompatibilità dei nuovi membri.

Art. 8 - Compiti del Consiglio di amministrazione.

1. Il Consiglio di amministrazione è l'organo d'indirizzo e di gestione della Fondazione. Assume le decisioni su qualsiasi argomento inerente all'ordinaria e straordinaria amministrazione nel rispetto delle disposizioni dello Statuto, dirigendo la propria azione alla solidarietà, ai principi morali ed etici della natura della Fondazione e più in generale a tutti gli scopi statutari.

2. Il Consiglio di amministrazione ha tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Fondazione per il conseguimento degli scopi statutari, salvo quelli espressamente attribuiti ad altri organi dal presente Statuto o dalle leggi. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

3. In particolare spetta al Consiglio:

a) deliberare sui contratti di locazione, di appalto, di servizi e di lavoro;

- b) deliberare sull'accettazione di donazioni, eredità e legati, lasciti, sussidi contributi ed elargizioni, destinati alla Fondazione e le modifiche patrimoniali;
- c) deliberare la richiesta di contributi e finanziamenti;
- d) deliberare sull'acquisto o alienazione dei beni immobili;
- e) adottare i regolamenti interni e le istruzioni fondamentali sull'attività della Fondazione;
- f) predisporre ed approvare i programmi fondamentali dell'attività della Fondazione e ne verifica l'attuazione;
- g) deliberare I canoni di locazione, le rette, le tariffe per l'erogazione dei servizi;
- h) approvare, entro il 31 dicembre, il bilancio economico di previsione e se richiesto, predispone il bilancio sociale.
- i) redigere il bilancio dell'esercizio trascorso nei termini previsti dalle norme di legge nel tempo vigenti;
- j) approvare le modifiche statutarie con la presenza di almeno dei tre quarti dei componenti in carica del Consiglio di amministrazione compreso il Presidente. In caso di parità dei voti espressi prevale il voto del Presidente.
- k) nominare, su proposta de Presidente, il personale direttivo dell'ente, stabilendo compiti ed attribuzioni nonché il Segretario del Consiglio se ritenuto necessario.
- l) deliberare con voto favorevole della maggioranza dei componenti in carica del Consiglio di amministrazione, con la presenza del Presidente, la proposta di modifica dello statuto o di estinzione dell'ente;
- m) nominare eventuali consulenti e Comitati determinandone composizione ed attribuzioni;
- n) potrà provvedere alla stesura di regolamenti interni, uno per ogni tipo di attività svolta dalla Fondazione, in maniera diretta o avvalendosi di Comitati esecutivi;
- o) curare la tenuta dei libri sociali obbligatori per legge o previsti per statuto;
- p) individuare e documentare nella relazione di bilancio le attività diverse previste all'art.3 comma 5, ai sensi dell'art.6 del D.Lgs. 117/2017;
- q) nominare nel caso se ne determini l'obbligo in base alle norme vigenti l'organo di controllo con il voto favorevole di almeno tre quarti dei propri componenti.

2. Il Consiglio d'amministrazione può inoltre nominare procuratori ad negotia e mandatarì in genere per determinati atti o categorie di atti, anche con facoltà di delega.

3. Il Consiglio può conferire eventuali deleghe di funzioni al Presidente, o ai singoli componenti il Consiglio stesso, nei limiti individuati con propria deliberazione assunta e depositata nelle forme di legge.

4. Delle deliberazioni assunte dal Consiglio, è redatto apposito verbale.

Art. 9 - Adunanze e deliberazioni del Consiglio di amministrazione.

1. Il Consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente

per mezzo del Segretario se nominato, o in caso di sua assenza o impedimento dal Vicepresidente (in caso di più vicepresidenti il vicepresidente vicario ovvero, se non individuato od assente il vicepresidente vicario, il più anziano d'età anagrafica), tutte le volte che si rende necessario per la gestione della Fondazione e comunque in occasione dell'approvazione del bilancio consuntivo e della verifica delle linee guida e delle strategie della Fondazione.

2. La convocazione ha luogo mediante avviso, con le formalità di legge, contenente l'ordine del giorno dei lavori da recapitarsi almeno tre giorni prima della riunione e non meno di ventiquattro ore prima in caso di convocazione d'urgenza. La convocazione potrà essere recapitata senza obbligo di forma, purché con mezzi idonei quali fax, e-mail, ecc.

3. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora anche di un'eventuale seconda convocazione.

4. Il Consiglio si riunisce presso la sede della Fondazione o in luogo diverso purché accessibile ai componenti del Consiglio anche per via telematica;

5. Il Consiglio è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente secondo le modalità di individuazione indicate al precedente articolo 9 punto 1. che le riunioni del Consiglio di amministrazione si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

a. che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

b. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

c. che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

L'intervento mediante mezzi di telecomunicazione può riguardare la totalità dei partecipanti alla riunione, ivi compreso il presidente, potendosi, in tal caso, redigere successivamente il verbale con la sottoscrizione del presidente e del segretario oppure con la sottoscrizione del solo Notaio in caso di verbale in forma pubblica.

6. Il Consiglio è convocato ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno per l'interesse della Fondazione oppure su richiesta scritta di un terzo dei Consiglieri in carica o del Revisore Legale.

7. Per la validità del Consiglio di amministrazione occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri che lo compongono.

Le deliberazioni del Consiglio sono prese a maggioranza dai

presenti e a voto palese. In caso di parità di voti espressi prevale il voto del Presidente.

8. I verbali delle sedute consiliari sono stesi dal Segretario, e sottoscritti dallo stesso Segretario oltre che dal Presidente della seduta.

9. Alle riunioni possono essere chiamati ad intervenire i dirigenti o funzionari invitati a relazionare su specifici argomenti di loro competenza; possono altresì essere invitati dal Presidente anche esperti esterni per relazionare su specifici argomenti tecnici e scientifici. Gli invitati non hanno diritto di voto. Hanno diritto di parola se conferita direttamente dal Presidente.

Art. 10 - Presidente - Vicepresidente - funzioni vicarie.

1. Il Presidente della Fondazione è individuato dai componenti il Consiglio di amministrazione tra gli stessi componenti.

2. L'elezione di uno o più Vicepresidenti è facoltativa e può essere decisa in qualsiasi momento dal Consiglio di amministrazione tra i membri del Consiglio di amministrazione stesso.

3. Il Presidente che dà le dimissioni cessa dalla carica di Presidente dal giorno in cui è nominato il nuovo Presidente della Fondazione. Lo stesso vale per il Vicepresidente.

4. Il Consiglio di Amministrazione può revocare il Presidente ed i Vicepresidenti con il voto favorevole di almeno tre quarti dei membri in carica, escluso dal computo il Presidente o il Vicepresidente.

5. In caso di assenza, impedimento o cessazione della carica, le funzioni del Presidente sono temporaneamente svolte dal Vicepresidente, se nominato, altrimenti dal Consigliere più anziano di età.

Art. 11 - Compiti del Presidente.

1. Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte ai terzi e in giudizio.

2. Il Presidente cura i rapporti con gli altri Enti e le autorità.

Sviluppa ogni utile iniziativa di collegamento con le amministrazioni e ogni altra organizzazione inerente all'attività della Fondazione.

3. Spetta al Presidente:

a) determinare l'ordine del giorno delle sedute del Consiglio di amministrazione;

b) convocare e presiedere il Consiglio di amministrazione;

c) curare l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione;

d) svolgere funzione propulsiva, direttiva, di indirizzo, di coordinamento e di vigilanza su tutte le attività del Consiglio di amministrazione e più in generale della Fondazione, regolandone i lavori;

e) sviluppare ogni utile iniziativa di collegamento con le amministrazioni pubbliche, con gli operatori privati, con le espressioni organizzate dell'utenza e con ogni altra organizza-

zione interessata al campo dell'attività della Fondazione.

j) rilasciare procure speciali e di nominare Avvocati e Procuratori alle liti;

k) proporre eventuali modifiche statutarie al Consiglio d'Amministrazione;

l) stipulare e risolvere tutti i contratti che impegnano la Fondazione verso i terzi, ivi compresi quelli di lavoro a qualunque tipologia essi appartengano.

Art. 12 - Il Direttore ed i suoi compiti

Il Direttore può essere nominato dal Consiglio di amministrazione, che ne stabilisce la natura e durata dell'incarico.

Il Direttore, se nominato, è responsabile operativo dell'attività della Fondazione.

In particolare, il Direttore dovrà:

- * provvede alla gestione amministrativa della Fondazione ed alla organizzazione e promozione delle singole iniziative, predisponendo mezzi, strumenti e individuando le correlate risorse necessarie per la loro concreta attuazione;

- * dà esecuzione, nelle materie di sua competenza, alle delibere del Consiglio di amministrazione nonché agli atti del Presidente;

- * coordina lo staff, ove ritenuto necessario dallo stesso, composto dai collaboratori e dal personale dipendente funzionale allo sviluppo dei programmi operativi e al raggiungimento degli obiettivi di mandato;

- * sovrintende e vigila sull'attività della Fondazione, dando il necessario impulso e assumendo l'iniziativa per il compimento di tutti gli atti necessari al regolare funzionamento della stessa, esercitando tutte le funzioni ed i poteri che il Consiglio di amministrazione gli delega;

Egli partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di amministrazione.

Art. 13 - L'Organo di Controllo e di Revisione Legale dei Conti

*** Organo di Controllo**

1. Ai sensi di legge, il Consiglio di amministrazione nomina l'organo di controllo.

2. L'organo di controllo è composto, alternativamente, su decisione dei Fondatori in sede di nomina, da un unico componente effettivo o da un collegio, composto da tre membri effettivi e due supplenti aventi i requisiti di cui all'articolo 2397, comma 2, e 2399 del codice civile.

3. L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n.231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita, inoltre, nel caso di superamento dei limiti di legge, il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso

in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro.

4. L'Organo di controllo esercita inoltre i compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta, qualora redatto, che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle norme di legge, qualora vigenti. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

5. Componenti l'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.

6. A tal fine, essi possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

7. Le riunioni dell'organo di controllo, se nominato in composizione collegiale, possono svolgersi mediante mezzi di telecomunicazione, nel rispetto di quanto previsto per le riunioni del Consiglio di amministrazione.

8. Il compenso dell'Organo di Controllo e, qualora nominato, del Revisione legale dei Conti sarà determinato dal Consiglio di amministrazione nei limiti consentiti dalla legge.

*** Revisore Legale dei Conti**

9. Salvo quanto previsto dal comma 3 precedente, nel caso la fondazione superi per due esercizi consecutivi due dei limiti indicati nel primo comma dell'articolo 31 del D.Lgs. 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni, la revisione legale dei conti è esercitata da un revisore legale o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

10. Il Revisore può partecipare, nei termini di legge, alle riunioni del Consiglio di amministrazione.

11. Le funzioni di Revisore dei conti può essere attribuito all'Organo di controllo nel caso in cui lo stesso sia composto da Revisore dei conti.

Art. 14 - Esercizio finanziario, bilancio d'esercizio.

1. L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno. I documenti relativi al bilancio sono redatti in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii.

2. La Fondazione è obbligata alla formazione del bilancio consuntivo annuale nei termini di legge, accompagnandolo con apposita relazione illustrativa, con le modalità previste dalle normative vigenti. Il bilancio consuntivo è redatto entro i 150 giorni dell'anno successivo. Dopo l'approvazione, l'organo di amministrazione procede agli adempimenti di deposito previsti dal D.Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii.

3. La Fondazione tiene il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Amministrazione e dell'Organo di Controllo. I libri sono tenuti a cura dell'Organo di Amministrazione e dall'organo di Controllo per il libro di propria competenza.

4. Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del

D.Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii., il Consiglio Direttivo deve, inoltre, redigere il bilancio sociale. Il bilancio sociale deve essere depositato presso il RUNTS e pubblicato nel proprio sito internet della fondazione.

5. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.

6. Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 15 - Regolamenti interni.

1. L'ordinamento, la gestione e la contabilità dei presidi e dei servizi della Fondazione e le attribuzioni dei responsabili dei servizi e dei settori sono disciplinate con norme regolamentari o con provvedimenti del Consiglio di amministrazione nel rispetto dei contratti collettivi nazionali di lavoro.

Art. 16 - Scioglimento della Fondazione.

1. Se e quando gli scopi statutari siano esauriti o divenuti impossibili o scarsamente utili ovvero il patrimonio sia divenuto insufficiente, il Consiglio di amministrazione in carica, con la maggioranza assoluta dei suoi membri, delibera l'estinzione o la trasformazione della Fondazione.

2. In caso di estinzione o scioglimento per qualsiasi causa della Fondazione il patrimonio della stessa dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Runts competente e nel rispetto dell'articolo 9 del Decreto legislativo del 3 luglio 2017 n°117, ad altri Enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente.

Art. 17 - Norme di rinvio.

1. Per quanto non previsto col presente statuto, si applicano le norme del Codice Civile e le leggi vigenti in materia.

firmato: Pezzoli Gianni

firmato: Armando Santus - Notaio (L.S.)